



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

**DECRETO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 04/01/2021
(NUOVA MARCORA)**

**REGIME DI AIUTO PER LA NASCITA, IL CONSOLIDAMENTO E LO
SVILUPPO DI SOCIETÀ COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA
DIMENSIONE**



CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Via G. Amendola 5 - 00185 Roma | tel. 06 444 02 84 | www.cfi.it | info@cfi.it | cfi@pec.it

SCHEDA INFORMATIVA

NORMATIVA, FINALITÀ E DOTAZIONE DEL FONDO

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**) del **4 gennaio 2021**¹, è stato istituito un regime di aiuto di stato sotto forma di **finanziamento agevolato** finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, al fine di creare nuove attività economiche ed incrementare i livelli occupazionali.

Con decreto direttoriale del 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

Lo strumento è, pertanto, regolato dal:

- [Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021](#);
- [Decreto Direttoriale della Direzione per gli incentivi alle Imprese del 31 marzo 2021](#);
- Per quanto concerne la tipologia di aiuto concedibile, si fa riferimento alla normativa comunitaria di riferimento, applicabile in base alla tipologia di attività esercitata dalla cooperativa beneficiaria: [reg. \(UE\) 2831/2023 \(De Minimis\)](#), [reg. \(UE\) 651/2014 \(Esenzione\)](#), [reg. \(UE\) 1408/2013 \(De minimis agricoltura\)](#), [reg. UE 2472/2022 \(Esenzione agricoltura\)](#), [reg. \(UE\) 717/2014 \(De minimis pesca\)](#).

La misura di incentivo è stata strutturata come **strumento complementare** agli interventi già previsti dalla Legge MARCORA (art. 17 Legge n. 49 del 27/2/1985 e s.m.i.): la concessione del finanziamento agevolato è riservata alle società cooperative nelle quali CFI assuma, ovvero abbia già assunto, una partecipazione ai sensi della predetta legge Marcora.

Per tale motivo:

- a) la gestione dello strumento è affidata a CFI quale unico investitore istituzionale gestore della legge 49/85 e s.m.i.;
- b) la concessione del finanziamento è subordinata all'assunzione da parte di CFI di una partecipazione ex L. 49/85 e s.m.i. al capitale sociale della cooperativa richiedente, al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri, sia di indebitamento a medio lungo termine;
- c) l'importo massimo concedibile è pari a 5 volte la partecipazione acquisita.

¹ In sostituzione della misura di aiuto già prevista dal decreto del 4/12/2014. Il decreto del 04/01/2021 ha ampliato l'operatività dello strumento agevolativo rendendolo accessibile a tutte le imprese cooperative di lavoro e sociali sull'intero territorio nazionale.

SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare del finanziamento agevolato le **società cooperative**:

- ✓ di produzione e lavoro e sociali di tipo A e B,
- ✓ operanti in tutti i settori produttivi,
- ✓ rientranti nei limiti dimensionali stabiliti per le Piccole e Medie Imprese, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria,
- ✓ partecipate da CFI ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., **ovvero** che abbiano presentato domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda per il finanziamento agevolato.

Le società richiedenti devono:

- ✓ essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- ✓ trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- ✓ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- ✓ nel caso di *società cooperative* non residenti nel territorio italiano, la *società cooperativa* deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, dovendo essere gli investimenti previsti a fronte della domanda presentata essere realizzati nel territorio nazionale.

Non possono essere, inoltre, ammesse le società cooperative:

- a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal *Ministero dello Sviluppo Economico* e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- c) qualificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi di quanto stabilito dal *Regolamento di esenzione – Reg (UE) 651/2014*;
- d) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.
- e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

L'agevolazione, può essere concessa, **alternativamente**, nel rispetto dei limiti previsti dai *Regolamenti di esenzione* o dai *Regolamenti de minimis* applicabili in base alla tipologia di attività svolta dalla cooperativa.

A- In regime di ESENZIONE

L'agevolazione viene concessa alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 17 del Regolamento di esenzione², a fronte della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato³.

È possibile consultare il dettaglio delle iniziative e spese ammissibili nell'allegato 1 riportato in calce alla presente scheda.

I programmi di investimento devono essere conclusi nel termine di 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salva la possibilità di proroga autorizzata.

Sono in ogni caso ritenute **non ammissibili** le spese:

- a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
- c) per beni relativi all'attività di rappresentanza;
- d) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attività d'impresa;
- e) relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
- f) relative a commesse interne;
- g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.

² o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del *Regolamento esenzione generale*, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all'attività di *produzione agricola primaria*) o 17 (investimenti relativi alla *trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli*) del *Regolamento esenzione agricoltura* ovvero dal *Regolamento de minimis pesca*.

³ per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima

B- In regime DE MINIMIS

L'agevolazione viene concessa In regime DE MINIMIS⁴, a fronte di esigenze di liquidità, direttamente finalizzate all'attività di impresa:

- i. connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione, **ovvero**
- ii. connesse ad esigenze di finanziamento del capitale circolante, commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

I programmi di investimenti devono essere realizzati nel termine di 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

In caso di finanziamento del capitale circolante, le esigenze di liquidità sono commisurate alle seguenti voci di spesa, inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa:

- a) materie prime e sussidiarie, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione,
- b) servizi e beni necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa,
- c) godimento di beni di terzi,
- d) costi per il personale.

⁴ ai sensi e nei limiti dei regolamenti *de minimis* applicabili in funzione dell'attività di impresa specifica esercitata

MODALITA' DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

Ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile, la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo correlato alla agevolazione concessa risulta espressamente disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 3⁵ e 4⁶ dell'articolo 5 del DM 4.1.2021.

La [Comunicazione della Commissione U.E. 2008/C 14/02](#) prevede che il tasso di riferimento per il calcolo dell'ESL sia definito:

- a partire dal tasso base di tempo in tempo [fissato dalla Commissione europea](#),
- aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa.

Per la quantificazione del margine da sommare al tasso base, in coerenza con quanto definito dalla citata Comunicazione, troveranno applicazione i seguenti criteri.

1. Rating dell'impresa.

Il livello di rischio associato alla singola impresa beneficiaria viene definito sulla base del modello di analisi economico-finanziaria e valutazione adottato dal soggetto gestore, con la conseguente attribuzione all'impresa beneficiaria della categoria di rating:

- "ottimo", per le imprese classificate nelle fasce da 1 a 7;
- "buono", per le imprese classificate nelle fasce da 8 a 10;
- "soddisfacente", per le imprese classificate nelle fasce da 11 a 16;
- "scarso", per le imprese classificate nelle fasce da 17 a 19.

In ogni caso, alle imprese costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è applicata una maggiorazione non inferiore a 400 punti base.

Il mancato raggiungimento della soglia di valutazione minima sopra indicata comporterà il rigetto della domanda di agevolazione.

2. Livello della garanzia.

Il livello della garanzia prestata, in termini di perdita in caso di inadempimento (LGD), è definito tenendo in considerazione il privilegio di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 5 del D.M. 4 gennaio 2021.

In particolare, il livello di LGD associabile al finanziamento agevolato in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia "normale".

⁵ Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle società cooperative beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08

⁶ Per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di finanziamenti a medio – lungo termine, con le seguenti caratteristiche:

- a) **IMPORTO:** non superiore a **5** volte il valore della partecipazione detenuta da CFI ai sensi della L. 49/85, nel limite complessivo di € **2.000.000,00**;
- b) **DURATA:** da determinarsi in base alle caratteristiche del piano di investimento presentato, non inferiore a **3** anni, massima di **10** anni di cui massimo **3** anni di preammortamento;
- c) **PERIODICITA' del RIMBORSO:** semestrale, con rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- d) **TASSO DI INTERESSE:** zero per cento;
- e) **COMMISSIONE ISTRUTTORIA:** non prevista.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE della DOMANDA

La Domanda ed il Piano di attività devono essere redatti sulla base della modulistica approvata dal MIMIT e reperibile, anche in formato editabile, in calce alla presente scheda.

La Domanda, correlata del Piano di Attività e della relativa documentazione indicata, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del richiedente, ovvero da soggetto munito di procura⁷, e deve essere trasmessa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo cfi@pec.it.

Ulteriore documentazione suppletiva potrà essere richiesta dal Soggetto Gestore nel corso dell'iter istruttorio.

⁷ In tale caso deve essere allegata la procura

PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE L. 49/85 – (LEGGE “MARCORA”)

La concessione del finanziamento agevolato è subordinata all’assunzione da parte di CFI di una **partecipazione** ai sensi della L. 49/85 e s.m.i., la cui entità funge anche da parametro base per la determinazione dell’importo massimo concedibile a titolo di finanziamento agevolato.

Nel caso in cui la cooperativa richiedente il finanziamento agevolato non sia destinataria di una partecipazione al capitale sociale da parte di CFI ai sensi della L. 49/85, deve, pertanto, essere contestualmente presentata domanda a valere sull’intervento partecipativo.

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche dello strumento:

1. **VALORE MASSIMO:** pari al valore del *patrimonio netto + prestito sociale*, nel limite del doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci della cooperativa.
2. **FINALITA’:** sia per investimenti, sia per il circolante.
3. **DURATA:** non oltre 10 anni. Il 25% da rimborsare entro il 5° anno; il 75% entro il 10°.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda, si rimanda alla pagina web [linee di intervento](#)

RIFERIMENTI SOGGETTO GESTORE

CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Via Giovanni Amendola 5 / 00185 / Roma

(+39) 06 4440 284

(+39) 06 4451 766

sito web: www.cfi.it

indirizzo PEC: cfi@pec.it.

Per contatti e informazioni propedeutici alla presentazione delle domande è possibile inviare una mail all’indirizzo info@cfi.it.

Vi invitiamo a prendere visione degli oneri informativi riportati in calce alla presente scheda.

Ulteriori informazioni reperibili alla [pagina dedicata sul sito istituzionale MIMIT](#)

Documenti e moduli

- Allegato 1 - [Spese e iniziative ammissibili](#) (pdf),
disponibile anche in [formato docx](#)
- Allegato 2 - [Modulo di domanda di finanziamento agevolato](#) (pdf),
disponibile anche in [formato doc](#)
- Allegato 3 - [Piano di attività](#) (pdf)
disponibile anche in [formato doc](#)
- Allegato 4 - [Modello di dichiarazione per la richiesta delle informazioni antimafia](#) (pdf)
disponibile anche in [formato docx](#)
- Allegato 5 - [Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato](#) (pdf),
disponibile anche in [formato doc](#)
- Allegato 6 - [Modulo domanda erogazione finanziamento agevolato a titolo anticipazione](#) (pdf),
disponibile anche in [formato doc](#)
- Allegato 7 - [Oneri informativi](#) (pdf)